



# Comune di Porto Torres

## Ordinanza Sindacale n° 52 del 11/12/2025

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale  
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d. lgs. 152/06 per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di plastica raccolti nel Comune di Porto Torres.**

### IL SINDACO

**Premesso** che l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche (Assorimap), che rappresenta il 90% delle aziende riciclatrici di rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata nazionale, ha comunicato ufficialmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la fermata degli impianti di riciclo della plastica a causa del mancato ritiro del materiale selezionato da parte del consorzio COREPLA e la conseguente saturazione degli spazi di stoccaggio autorizzati.

**Viste** le comunicazioni prot. 51716 del 20/11/2025 e prot. 54129 del 05/12/2025, con le quali la Ditta Sangalli, soggetto gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Porto Torres, ha manifestato l'impossibilità di garantire il servizio di raccolta della frazione *plastica e lattine*, dalle utenze del territorio comunale, per i problemi sopra esposti di saturazione degli impianti di recupero di tali rifiuti.

**Rilevato** che vari Comuni della Sardegna e della Sicilia hanno nei giorni scorsi comunicato ai propri cittadini la sospensione della raccolta della plastica, invitando le utenze a non esporre il rifiuto e a mantenerlo presso la propria abitazione.

**Considerato** che presso il comune di Porto Torres:

- la produzione di rifiuti di plastica (EER 150106 e 150102) è attualmente pari a circa 22 tonnellate per settimana;
- la raccolta di tale rifiuti avviene mediante il sistema porta a porta con esposizione delle buste in corrispondenza dei civici delle residenze e che le caratteristiche dimensionali di buona parte degli appartamenti non consente oggettivamente il mantenimento del rifiuto, particolarmente voluminoso, all'interno delle abitazioni per tutta la durata dell'emergenza;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- la Sangalli ha comunicato di non poter più conferire in impianto i rifiuti di plastica e ha chiesto al Comune di avvertire i cittadini dell'inevitabile sospensione del servizio di raccolta porta a porta di tale frazione.

**Ritenuto** necessario individuare nell'immediatezza una soluzione che consenta la raccolta del rifiuto, garantendo nel contempo la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale, che all'art. 191 recita: *"qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*.

**Dato atto** che è compito della Pubblica Amministrazione garantire l'erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di economicità oltreché di efficacia ed efficienza conseguendo gli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di risorse.

**Ravvisata** la necessità di tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente al mancato ritiro del rifiuto, esposto dalle utenze lungo le strade del Comune e passibile, per sua natura, di essere disperso dal vento.

**Ritenuto** quindi, nelle more della risoluzione dell'Emergenza Nazionale Plastica sopra richiamata, autorizzare il deposito temporaneo dei rifiuti, in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06 art. 185 bis.

**Vista** la nota del Consorzio Industriale di Sassari (CIPS), prot. 4913 del 11/12/2025, con la quale manifesta la disponibilità a concedere, al Comune di Porto Torres, l'area ubicata in via Pigafetta in comodato d'uso gratuito, al fine di adibirla a sito di stoccaggio temporaneo dei rifiuti aventi codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti) e EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), sino alla riapertura degli impianti di recupero.

**Valutato** il sito succitato come idoneo allo stoccaggio dei rifiuti di plastica, essendo provvisto di pavimentazione, recintato e chiuso da un cancello e che per tali ragioni si possano ragionevolmente escludere impatti negativi sulle matrici ambientali, derivanti dal deposito temporaneo dei rifiuti succitati.

**Ritenuto** quindi necessario consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ed in particolare al deposito temporaneo, presso l'area individuata in via Pigafetta a Porto Torres, dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 (imballaggi in materiali misti) e EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 152/06 art. 185 bis (deposito temporaneo prima della raccolta).

**Dato atto** che, una volta comunicata la riapertura degli impianti di recupero della plastica, si provvederà a revocare la presente ordinanza e ordinare il ripristino delle aree utilizzate quale deposito temporaneo restituendole agli usi originari.

**Visti:**

- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Per le ragioni di cui in premessa, di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ed in particolare al deposito temporaneo, presso l'area individuata in via Pigafetta a Porto Torres, dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 (imballaggi in materiali misti) e EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 152/06 art. 185 bis (deposito temporaneo prima della raccolta).

## DISPONE

il ripristino delle aree utilizzate quale deposito temporaneo restituendole agli usi originari una volta comunicata la riapertura degli impianti di recupero della plastica.

## INFORMA

1. che la presente Ordinanza ha effetto a partire dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Porto Torres e ha efficacia per un periodo di 6 mesi;
2. che ai sensi dell'art. 191 c. 4 del D. Lgs. 152/06, la presente Ordinanza può essere reiterata per un periodo non superiore a 18 mesi;
3. che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Frank Fois, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
4. che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS);
5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero in alternativa, ricorso al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

## DISPONE INFINE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- Ministro della Salute;
- Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- Prefettura di Sassari;
- Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Ambiente;
- Città Metropolitana di Sassari;
- ASL1 Sassari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- ARPAS;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Sassari;
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Commissariato Polizia di Stato;
- Comando di Polizia Locale;
- Compagnia Barracellare di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**